



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 1-2018
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

25

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 2-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

G. Bianco, R. Rolli

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,

segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Giuseppe D'Angelo - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Vincenzo Pacillo - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Diritto canonico e storia. I paradossi interpretativi tra tradizione e innovazione

MARIA D'ARIENZO

1. *Premesse metodologiche*

Il tema che mi è stato affidato, *Diritto canonico e storia*, è certamente un argomento la cui complessità è data dalla pluralità di angolazioni con cui inquadrare tale rapporto. Complessità che deriva anche dalla preminenza che si intende attribuire, in tale analisi, a uno dei due termini.

Se si pone l'accento sulla "storia", tale tematica si svilupperà nel senso di evidenziare il notevole contributo del diritto canonico allo sviluppo del pensiero giuridico occidentale, e dunque a sottolineare il suo valore di formante della cultura giuridica europea.

Ma anche in questo caso le direttrici di indagine potrebbero a loro volta divaricarsi.

La tematica potrebbe essere affrontata sia sotto il profilo dell'evoluzione storica del diritto canonico sia, in una visione più tecnica, nella prospettiva di analisi del rapporto tra la normativa vigente e la tradizione, ovvero del valore normativo riconosciuto al diritto precedente dalle norme positivizzate.

Da questo punto di vista il diritto canonico costituisce una prospettiva di indagine peculiare al fine di evidenziare la differenza di impostazione presente già nella stessa codificazione canonica rispetto alla ideologia sottesa alle codificazioni ottocentesche, le quali riflettono quella che può essere definita come "modernità giuridica", proprio in virtù del nuovo sistema formale delle fonti inaugurato dai Codici. Pertanto, la riflessione sul rapporto diritto canonico e storia – sempre ponendo l'accento forte sul termine "storia" – finirebbe inevitabilmente per essere assorbito in un discorso più generale attinente al rapporto tra "culture giuridiche". Potrebbe essere sviluppato, dunque, ancora una volta sotto un duplice profilo: o nel senso di rimarcare la specificità dei sistemi giuridici propri degli ordinamenti religiosi rispetto agli ordinamenti laici; oppure nel senso di approfondire il rapporto tra "diritto e culture"¹.

¹ Cfr., per tutti, PAOLO GROSSI, *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Quaderni fiorentini per la*

D'altro canto, la stessa analisi del valore normativo del diritto antecedente potrebbe risolversi nell'indagine più ampia relativa al rapporto tra "storia e diritto"² o meglio, per usare un linguaggio in voga alcuni decenni fa, tra "storia e dogmatica giuridica".

In altri termini, appare sotteso al rapporto tra "diritto canonico e storia" un problema di impostazione metodologica nello studio del diritto e di conseguenza nella formazione del giurista.

La pluralità di prospettiva, del resto, diviene ancora più complessa se la tematica è riconnessa al tema generale del Convegno che fa riferimento alla "professione del giurista" e dunque al delicato problema della funzione dello studio del diritto canonico ai fini di una "pratica del diritto".

La stessa didascalia inserita nel titolo del programma, che riprende la frase di Italo Svevo sul distacco di Zeno Cosini dal diritto canonico³, inquadra icasticamente il problema relativo all'interesse ad approfondire e conoscere la realtà vivente e concreta e ad abbandonare un tipo di sapere considerato ormai non attuale, e soprattutto non funzionale alla comprensione del proprio presente, del proprio contesto e, in ultima analisi, della "storia in cui si è situati".

E difatti occorre interrogarsi su che cosa intendiamo per "storia". Se con questo termine ci riferiamo ad una tradizione, ad un passato oppure a quello che crocianamente possiamo definire la "storicità del presente"⁴.

In tale ultima accezione, il rapporto tra il diritto canonico e la storia potrebbe essere inquadrato – ponendo l'accento questa volta sulla locuzione "diritto canonico" – non tanto in riferimento all'analisi della evoluzione della sistematica interna e dei principi su cui si strutturano le istituzioni giuridiche dell'ordinamento della Chiesa, quanto sulla sua effettiva capacità di risposta

storia del pensiero giuridico moderno, 32, 2003, pp. 373-392, ora in Id., *Scritti canonistici*, a cura di CARLO FANTAPPIÉ, Giuffrè, Milano, 2013, p. 229 ss. Il rapporto tra diritto canonico e le altre culture giuridiche è stato oggetto specifico del XVI Congresso internazionale di diritto canonico organizzato a Roma dalla *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, dal titolo: «Diritto canonico e culture giuridiche nel Centenario del Codex iuris canonici del 1917», 4-7 ottobre 2017, i cui atti sono in corso di pubblicazione.

² Sia permesso il rinvio a MARIA D'ARIENZO, *Kodifikation und ius vetus*, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 186, 2017, pp. 454-464.

³ «Oggi, 2 Febbraio 1886, passo dagli studii di legge a quelli di chimica. Ultima sigaretta!». Era un'ultima sigaretta molto importante. Ricordo tutte le speranze che l'accompagnarono. M'ero arrabbiato col diritto canonico che mi pareva tanto lontano dalla vita e correvo alla scienza, ch'è la vita stessa benché ridotta in un matraccio», ITALO SVEVO, *La coscienza di Zeno*, a cura di CRISTINA BENUSSI, XI ed., Feltrinelli, Milano, 2004, p. 10.

⁴ Cfr. BENEDETTO CROCE, *Teoria e storia della storiografia*, in *Filosofia. Poesia. Storia. Pagine tratte da tutte le opere a cura dell'Autore*, Ricciardi, Milano-Napoli, 1951, pp. 443-445.

alle esigenze che pone la contemporaneità, e dunque sulla sua capacità di “innovazione” rispetto alla “tradizione”.

Ed è proprio la dinamica tra “tradizione e innovazione” che mi sembra un’angolazione interessante per inquadrare in maniera più efficace il rapporto tra “diritto canonico e storia”.

2. La codificazione canonica tra innovazione e tradizione

Non vi è dubbio che una vera cesura con il passato, dal punto di vista formale dell’assetto delle fonti, sia costituito dall’adozione da parte della Chiesa cattolica dello strumento codiciale.

La promulgazione del *Codex iuris canonici* del 1917 rappresenta una vera novità, se non proprio una frattura, rispetto al sistema delle fonti di produzione giuridica che aveva caratterizzato la tradizione del diritto canonico sino ad allora. Lo strumento Codice, quale fonte generale dell’ordinamento universale della Chiesa, costituisce l’espressione di centralizzazione e dunque, come è stato sottolineato, di controllo di quella giuridicità canonica che nella storia bimillennaria della Chiesa era affidata soprattutto ai dottori, ai giudici e alle consuetudini⁵.

Diviene del tutto lecito, pertanto, domandarsi il perché sia avvertita in quel momento storico anche dalla Chiesa la necessità di dotarsi di uno strumento che rispecchiasse la centralizzazione del potere attraverso il monismo giuridico rappresentato dal Codice, ad imitazione degli ordinamenti temporali.

Indubbiamente l’adozione della forma Codice serviva ad affermare la natura di *societas iuridice perfecta* della Chiesa, al pari delle realtà ordinamentali statuali. Eppure la codificazione canonica non è frutto di un mero processo imitativo.

La forma codicistica costituisce l’espressione di una tecnica rispondente ad una moderna cultura giuridica, ma con la peculiarità di porsi in continuità con il passato, o diritto anteriore. Proprio tale continuità evidenzia una differente cultura giuridica rispetto alla ideologia legalista sottesa alle codificazioni secolari successive al Codice napoleonico. Il Codice di diritto canonico è per l’appunto solo l’adozione di un nuovo sistema formale di assetto delle fonti normative. Non costituisce una cesura con il passato rispetto alle fonti storiche, le quali continuano ad avere la forza interpretativa, anche se non quella imperativa. Potremmo dire, in altri termini, che il rapporto tra codificazione e

⁵ PAOLO GROSSI, *Valori e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, in ARTURO CATTANEO (a cura di), *L’eredità giuridica di San Pio X*, Marcianum Press, Venezia, 2006, p. 141 ss., specialmente p. 148.

ius vetus evidenzi una frattura sotto il profilo del metodo introdotto dalla nuova forma-Codice, ma una continuità sotto il profilo delle scelte normative⁶.

Del resto, la continuità con la disciplina anteriore costituiva il punto cruciale che alimentava la diffidenza nei confronti dello strumento della codificazione nelle posizioni dottrinarie antecedenti alla promulgazione del *Codex* del 1917. Basti fare riferimento alle posizioni di Wernz⁷ o di Grandclaude, il quale temeva la riduzione della scienza canonistica ad una *jurisperitia fantaisiste* strutturata su un diritto astratto, e non più informato ai principi di equità e di flessibilità così come garantito dal diritto canonico fino ad allora vigente⁸.

Il metodo di insegnamento del diritto canonico, d'altro canto, alimenta la riflessione dottrina soprattutto a seguito di due Decreti emanati dalla *Congregazione dei Seminari e delle Università* dopo la promulgazione del *Codex* del 1917⁹. Decreti nei quali si impone un'analisi esegetica dei canoni, sia considerati singolarmente sia in collegamento sistematico con gli altri. Analisi esegetica che, come sottolinea Carlo Fantappiè, appare allinearsi all'impronta metodologica della Scuola dell'Esegesi, affermatasi in Francia dopo la promulgazione del *Code civil*, poiché considera quale unica fonte del diritto canonico il Codice¹⁰. Questi Decreti, i cui effetti si sono potuti osservare nella

⁶ ALBERT ORTSCHIED, *Essai concernant la nature de la codification et son influence sur la science juridique d'après le concept du Code de droit canonique*, Recueil Sirey, Paris, 1922, p. 62. Tra gli studi più recenti, cfr. GIORGIO FELICIANI, *Presentazione* a MARIA VISMARA MISSIROLI, LUCIANO MUSSELLI, *Il processo di codificazione del diritto penale canonico*, Cedam, Padova, 1983, pp. 3-23; ID., *Il cardinal Gasparri e la codificazione del diritto canonico*, in MARIO TEDESCHI (a cura di), *Studi in onore di Gaetano Catalano*, II, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1998, pp. 563-579; CARLO FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica. L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 1150 ss.; CHIARA MINELLI, *Pio X e l'avvio del processo di codificazione*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 33, 2013, pp. 1-38, specialmente p. 13 ss.; EAD., *Rationabilis e codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 43-44; MARIA D'ARIENZO, *Kodifikation und ius vetus*, cit., pp. 454-464.

⁷ FRANCISCO XAVIER WERNZ, *Ius Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris Decretalium, I - Introductio in ius decretalium*, ex Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Romae, 1898, n. 4, p. 6; n. 265, p. 383.

⁸ EUGÈNE GRANDCLAUDE, *Des études canoniques et de leur influence sociale*, in *Le canoniste contemporaine*, XIV, 1891, p. 12.

⁹ SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, dect. *Cum novum iuris canonici*, in A.A.S., IX, 1917, p. 439; dect. *De experimentis ad gradus in iure canonico assequendos*, in A.A.S., XI, 1919, p. 19.

¹⁰ Nel Decreto del 1917 si afferma che il *Codex* sia «*fore authenticum et unicum iuris canonici fontem, proptereaque tum in disciplina Ecclesiae moderanda, tum in iudiciis et in scholis eo uno utendum esse*». In merito cfr. l'analisi di CARLO FANTAPPIÈ, *Pietro Agostino d'Avack: dal confronto con la canonistica curiale all'autonomia scientifica del diritto canonico*, in JUAN IGNACIO ARRIETA, GIAN PIERO MILANO (a cura di), *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico. Atti del Convegno Internazionale di Studi «La Scienza canonistica nella seconda metà del '900. Fondamenti, metodi e prospettive in D'Avack, Lombardía, Gismondi e Corecco»*, Roma, 13-16 novembre 1996, LEV, Città del Vaticano, 1999, p.

manualistica di diritto canonico successiva al *Codex* del 1917, non menzionano più lo *ius vetus* come fonte interpretativa, ma solo come conoscenza utile ai fini di una maggiore comprensione della genesi ed evoluzione storica della disciplina degli istituti. I decreti parlano di *cognitio* della disciplina antecedente al Codice, riducendo le fonti storiche ad un oggetto di erudizione necessaria per una più ampia cultura giuridica¹¹.

Al fine di specificare le diverse concezioni della natura della codificazione – se riproduzione della disciplina anteriore o costruzione di una nuova legislazione – è necessario fare riferimento alle disposizioni del can. 6 del *Codex iuris canonici* del 1917 che presuppone e valorizza l'esistenza dello *ius vetus*. Il canone stabilisce l'abrogazione di tutte le leggi sia universali che particolari incompatibili con le disposizioni del Codice, fatta eccezione formale per alcune leggi particolari. Ma stabilisce la relazione tra nuovo e antico diritto.

Distingue tre casi nei quali è riconosciuta allo *ius vetus* la funzione di fonte interpretativa. In primo luogo, quando i canoni riproducono integralmente la disciplina precedente il *Codex iuris canonici* recepisce l'antico diritto nello spirito nel quale è stato creato e l'interpretazione che ne è stata data dai *probati auctores*. Lo *ius vetus* diviene diritto vigente attraverso il rinvio operato dal *Codex* del 1917 all'autorità che proviene dalla tradizione consolidata e alla sua recezione da parte di autori qualificati. Inoltre, lo *ius vetus* è recepito dalla normativa codiciale quando la disciplina anteriore concorda parzialmente con il diritto codificato. Quando è riscontrabile una concordanza solo parziale di alcuni canoni con il diritto precodificale, lo spirito di quest'ultimo costituisce il criterio di *aestimatio* della parte concordante, mentre solo la parte del canone che se ne discosta sarà intesa secondo il suo senso proprio. In questo caso, non v'è il riferimento ai *probati auctores* perché lo *ius vetus* rientra nell'applicazione delle regole di interpretazione stabilite dal can. 18, come afferma

120; ID., *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, *Il Codex iuris canonici (1917)*, cit., p. 1152-1153: «[...] mentre nella bozza di tale importante decreto il gesuita Ojetti – uno dei principali artefici e revisori del Codice – aveva lungamente sottolineato l'importanza dell'indirizzo di tipo storico-giuridico nell'esegesi delle norme codicistiche, Gasparri altererà il significato complessivo del documento imponendo non [...] la riduzione progressiva del diritto canonico al Codice, ma anche l'applicazione ad esso dello stesso metodo adottato dal diritto civile. È fuor di dubbio che tale indicazione abbia favorito nelle scuole dei Seminari e delle Facoltà ecclesiastiche l'assimilazione del metodo canonico al metodo dell'*École de l'exégèse*». Sul metodo di interpretazione della norma canonistica codiciale, cfr. CARLO MARIA REDAELLI, *Il metodo esegetico applicato al Codice di diritto canonico del 1917 e a quello del 1983*, in *Periodica de re canonica*, LXXXVI, 1997, pp. 57-100; PAOLO GROSSI, *Storia della canonistica moderna e storia della codificazione canonica*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XIV, 1985, pp. 587- 599, ora in ID., *Scritti canonistici*, op. cit., specificamente pp. 174-177.

¹¹ PATRICK VALDRINI, *Le travail du canoniste dans les facultés de droit canonique*, in *Revue de droit canonique*, 1997, pp. 111-126.

il Michiels nel suo Commentario¹². Infine lo *ius vetus* assume rilievo anche in un'altra ipotesi. In caso di dubbio derivante da una eventuale discrepanza di una prescrizione codiciale con il diritto precedente, *a veteri iure non est recedendum* e pertanto occorre attenersi a ciò che prescrive quest'ultimo. Michiels legge tale obbligo in coerenza con l'*incipit* del can. 6. Il *Codex* del 1917 riconosce vigente il diritto anteriore quando non sia stata apportata una modifica o correzione dal legislatore, a condizione che questo dubbio sia positivo, fondato su argomentazioni oggettive e invincibili e non nasconda l'intenzione recondita di trasformare la disciplina¹³.

3. Innovazione nella tradizione tra le due codificazioni latine

Nel *Codex iuris canonici* del 1983 attualmente vigente assistiamo ad un profondo cambiamento di prospettiva nella relazione tra codificazione e diritto precedente.

Il contenuto del paragrafo 2 del can. 6 del *Codex* del 1983 differisce sostanzialmente dal canone corrispondente del *Codex* del 1917. Stabilisce infatti: «I canoni di questo Codice, nella misura in cui riportano il diritto antico, sono da valutarsi tenuto conto anche della tradizione canonica».

Il canone limita la interpretazione secondo il diritto antico solo ai casi e nella misura in cui esso è riportato¹⁴. Questa precisazione deve essere intesa in modo ampio perché pochi canoni riportano esplicitamente lo *ius vetus* o diritto antecedente. La dottrina considera che un canone riproduce un diritto anteriore non soltanto se incorpora una norma antecedente completa, ma anche se

¹² GOMMARUS MICHIELS, *Normae generales Juris Canonici. Commentarius Libri I Codicis Juris Canonici*, Editio altera, 1949, Typis Societatis S. Joannis Evangelistae, Desclée et Socii, Parisiis-Tornaci-Romae, 1949, p. 532: «Quantum momentum interpretativum huic considerationi attribuit ipse legislator, aperte constat ex can. 6 in quo, praeter principium generale, quod "Codex vigentem hucusque disciplinam plerumque retinet" varias statuit regulas practicas in interpretatione legum, jus antiquum ex integro vel ex parte referentium, sequendas».

¹³ GOMMARUS MICHIELS, *op. cit.*, p. 145: «[...] regula praesumptiva admittendum est quod canonis praescriptum, quoad punctum circa quod versatur dubium, materialiter congruit cum veteri iure ac proinde ad normam iuris veteris aestimandum est et interpretandum. Ratio est, quia, cohaerenter prooemio canonis 6, Codex presumptive retinuit juris veteris praescripta et correctio juris anterioris non censetur a legislatore peracta, nisi fuerit comprobata. Sedulo autem notetur quod ut urgeat praescriptum canonis 6 n. 4 seu ut prohibeatur recessus, a jure veteri, non sufficit dubium mere negativum aut subjectivum... sed requiritur dubium positivum et directum, quod fundatur in argumentis objectivis et invicibilibus ex serio examine ipsius materiae particularis, de qua agitur».

¹⁴ Sui dibattiti dei consultori in seno alla Commissione di revisione del *Codex iuris canonici*, cfr. *Communicationes*, 23, 1991, pp. 118-123. Cfr. inoltre HELMUTH PREE, *Traditio canonica. La norma di interpretación del c. 6 § 2 del CIC*, in *Ius canonicum*, 35, 1995, pp. 423-446.

ne utilizza parzialmente la regolamentazione. Occorre, pertanto, analizzare ermeneuticamente se questa situazione si verifica¹⁵.

Nel *Codex* del 1983 lo *ius vetus* non ha la stessa rilevanza che aveva nel *Codex* del 1917, pur non intendendosi operare una cesura riguardo alla tradizione canonica. Come afferma Helmuth Pree, lo *ius vetus* coincide praticamente con la tradizione canonica che comprende il patrimonio giuridico fino all'entrata in vigore del nuovo Codice. Patrimonio giuridico che può essere definito come l'insieme dei principi e istituti e norme giuridiche che rappresentano dall'antichità l'autocomprensione giuridico-canonica della Chiesa¹⁶. Si deve aggiungere che nel can. 6 § 2 la tradizione canonica non è l'unico strumento interpretativo del diritto antico riportato nei canoni, ma essa concorre con i criteri interpretativi fissati dal can. 17, come appare evidente dall'avverbio *etiam* del can. 6 § 2¹⁷.

La formulazione del can. 6 § 2 del *Codex iuris canonici* del 1983 mette in evidenza la differenza tra le due codificazioni. La prima costituisce una struttura formale nuova del diritto della Chiesa che trova nella codificazione non soltanto uno strumento moderno di certezza del diritto, ma anche l'espressione di una ecclesiologia nata dal Concilio di Trento e rappresentata nella categoria di *societas iuridice perfecta*. La «Forma-Codice», pur rappresentando una frattura sul piano del metodo, come già detto, conserva la continuità con alcune scelte normative del passato che, dal punto di vista della concezione giuridico-ecclesiologica, non appaiono sostanzialmente distanti.

Il secondo *Codex iuris canonici* del 1983 è uno strumento la cui finalità è costitutivamente differente. Traduce normativamente i concetti ecclesiologici

¹⁵ HELMUTH PREE, s.v. *Tradición canónica*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (eds.), *Diccionario general de derecho canónico*, VII, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2012, p. 620. Ritiene, invece, che non si tratti di una citazione o concordanza letterale con le regole tradizionali o le consuetudini, ma di un riferimento sostanziale a queste LORENZO CAVALAGLIO, *Traditio Canonica and Legal Tradition*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 130, 2014, p. 392. Sul valore ermeneutico dello *ius vetus* nel Codice delle Chiese orientali si rinvia a PÉTER SZABÓ, *L' "antiqua traditio" fonte "vigente" di diritto? Ermeneutica del can. 2/CCEO sull'interpretazione*, in *Eastern Canon Law*, 2, 1, 2013, pp. 201-232; ORAZIO CONDORELLI, *Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: un Codice autenticamente orientale?*, in GEORGES RUYSSSEN, SUNNY KOKKARAVAYIL (eds.), *Il CCEO. Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche*, Pontificio istituto orientale, *Kanonica*, 25, 2017, p. 283 ss.

¹⁶ HELMUTH PREE, *Tradición canónica*, cit., p. 619.

¹⁷ HELMUTH PREE, *Traditio canonica. La norma di interpretación del can. 6 § 2 del CIC*, cit., pp. 438-440. Cfr. inoltre GIUSEPPE COMOTTI, *La canonica traditio come criterio di interpretazione del C.I.C. (Note in margine al can. 6, § 2)*, in SANDRO GHERRO (a cura di), *Studi sul primo libro del Codex Iuris Canonici*, Cedam, Padova, 1993, pp. 113-135, ma specificamente p. 131 ss. Sulla formulazione del canone 2 del Codice delle Chiese Orientali che utilizza l'avverbio *praecipue* a differenza dell'*etiam* presente nel can. 6 del Codice di diritto canonico latino, cfr. le osservazioni di FRANCISCO JAVIER URRUTIA, *Canones praeliminares Codicis (CIC). Comparatio cum canonibus praeliminaribus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO)*, in *Periodica de re canonica*, LXXXI, 1992, pp. 176-177.

del Concilio Vaticano II. Il suo stile, i suoi contenuti, la sua sistematica costituiscono una trasformazione profonda del primo *Codex*. In questa prospettiva è possibile evidenziare come la dinamica tra “tradizione e innovazione” si articoli in maniera sostanzialmente diversa nella codificazione del 1983.

Il diritto antico postconciliare – *ius vetus* assai recente, in quanto diritto nato dopo il Concilio Vaticano II, ma antecedente al Codice del 1983 – è stato utilizzato per redigere i nuovi canoni, come è stato ben evidenziato da Otaduy, poiché portava in sé i riflessi delle concezioni conciliari che sarebbero state elaborate nella nuova codificazione¹⁸. Lo *ius vetus* preconciliare, comprensivo anche del *Codex iuris canonici* del 1917, contiene soluzioni e scelte normative distanti dalla nuova impostazione giuridico-ecclesiologica.

Pertanto, senza rinnegare il principio di continuità che permea il diritto canonico, il can. 6 § 2 del *Codex* del 1983 afferma che il diritto antico esiste nella misura in cui i canoni vi fanno riferimento. Così lo *ius vetus* precodificale, inteso come nel can. 6 del *Codex* del 1917, non perde nel *Codex iuris canonici* vigente la sua rilevanza, ma la funzione che aveva precedentemente¹⁹.

Il can. 6 § 2 del CIC del 1983, in conclusione, riconosce un ruolo preciso allo *ius vetus*, inserendolo nella tradizione canonica, ma affida al contempo agli interpreti la valutazione circa la sua capacità di servire alla *salus animarum* in funzione dei bisogni attuali della Chiesa. La positivizzazione del diritto canonico nelle norme codiciali, pertanto, non esaurisce la vigenza della disciplina e dell'interpretazione consolidatasi precedentemente.

4. *Il Can. 128 del Codex iuris canonici del 1983 quale paradigma dell'innovazione in tradizione*

Ai fini della specificazione del significato di “innovazione nella tradizione” e dunque del rapporto tra “diritto canonico e storia”, emblematica è indubbiamente la previsione nel *Codex* del 1983 dell'obbligo di riparazione dei danni come clausola generale di responsabilità in diritto canonico.

Il can. 128 è considerato dalla dottrina una «novità legislativa» in rapporto al Codice del 1917, che non prevedeva alcuna norma generale equivalente.

¹⁸ JAVIER OTADUY GUERÍN, *Funciones del Código en la recepción de la legislación postconciliar*, in *Ius Canonicum*, XXV, 1985, p. 479 ss.; ID., *El derecho canonico postconciliar como ius vetus (c. 6 § 1)* in MICHEL THÉRIAULT, JEAN THORN (eds.), *Le nouveau Code de droit canonique, Actes du Ve Congrès international de droit canonique organisé par l'Université Saint-Paul de Ottawa du 19 au 25 août 1984*, Faculté de droits canonique, Université Saint-Paul, Ottawa, 1986, pp. 115-129.

¹⁹ MARIA D'ARIENZO, *Kodifikation und ius vetus*, cit., p. 464.

Nel *Codex* del 1917, la ricostruzione del principio era deducibile solo dalle diverse disposizioni che in maniera frammentata prevedevano una sanzione per i danni inferti.

Come ho cercato di evidenziare in alcune recenti ricerche²⁰, il can. 128 pur rappresentando una novità, non costituisce tuttavia una sostanziale “innovazione” rispetto alla tradizione specificamente canonica del principio della responsabilità per danni. Principio già compiutamente elaborato in termini di clausola generale dalla Decretale *Si culpa tua* di Gregorio IX, inserita nel titolo 36, capitolo 9 del Libro V nel *Liber extra* nella quale è fissato il principio dell'imputabilità dell'obbligo di riparazione in capo a chiunque compia con colpa, anche *levissima*, un atto da cui derivi un danno²¹.

Per i casi non previsti esplicitamente dai canoni, nel *Codex* del 1917 l'obbligo di riparazione veniva difatti ricostruito per via ermeneutica in virtù del rinvio operato dal can. 6 alla disciplina precodificata. Veniva superata, mediante il richiamo alla disciplina canonistica anteriore, l'interpretazione tipicamente positivista dell'obbligo giuridico sussistente solo in presenza di un'espressa previsione normativa. Si riaffermava, in tal guisa, la tipicità della codificazione canonica e del suo metodo interpretativo rispetto al positivismo giuridico e al metodo deduttivo diffuso in base alle interpretazioni di teoria generale del diritto dell'epoca²².

L'obbligo di riparazione dei danni, del resto, può rappresentare anch'esso un esempio paradigmatico al fine di evidenziare la peculiarità del concetto di responsabilità giuridica in diritto canonico²³.

Il tema della responsabilità è stato oggetto negli ultimi decenni di una rivisitazione in ogni campo e in particolar modo in quello giuridico. Limitandoci all'ordinamento italiano, basti fare riferimento alla trasformazione del concetto in ambito civilistico che, a partire dalle elaborazioni dottrinarie di Rodotà²⁴,

²⁰ MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013, *passim*, ma specialmente p. 97 ss.

²¹ GRACIA REGOJO BACARDÍ, *Pautas para una concepción canónica del resarcimiento de daños*, in *Fidelium iura* (supplemento 4), 1994, pp. 117-118.

²² MARIA D'ARIENZO, *op. ult. cit.*, pp. 9-11 e bibliografia *ivi* citata.

²³ MARIA D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2012; EAD., *Responsabilidad (principio de)*, in *Ius canonicum*, v. 56, n. 112, dicembre 2016, pp. 799-815; PAOLO GHERRI, (a cura di), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012; NATASCIA MARCHEI, DANIELA MILANI, JLIA PASQUALI CERIOLI, *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Il Mulino, Bologna, 2014; ANDREA ZANOTTI (a cura di), *Il principio giuridico di responsabilità*, Bononia University Press, Bologna, 2014.

²⁴ STEFANO RODOTÀ, *Il problema della responsabilità giuridica*, Giuffrè, Milano, 1964.

Scognamiglio²⁵ e Castronovo²⁶, ha registrato il ridimensionamento della dicotomia colpa-dolo su cui era imperniato il principio, a vantaggio di un'estensione della responsabilità oggettiva nella prospettiva di tutela del danneggiato; o anche all'ambito penale-amministrativo di cui è espressione normativa il d. lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato, la cui disciplina, sebbene sia qualificata "amministrativa", è tuttavia intrinsecamente penale²⁷.

Anche nella dottrina canonistica si assiste ad una riflessione più approfondita e articolata sul tema della responsabilità. Penso agli interessanti lavori sulla responsabilità nell'amministrazione dei beni e delle risorse²⁸, sulla configurabilità di una responsabilità oggettiva²⁹ o sulla natura della responsabilità della gerarchia ecclesiastica³⁰. Riflessioni non meramente teoretiche,

²⁵ RENATO SCOGNAMIGLIO, s.v. *Illecito (Diritto vigente)*, in *Novissimo Digesto italiano*, VIII, 1965, pp. 164-173.

²⁶ CARLO CASTRONOVO, s.v. *Responsabilità oggettiva. II) Disciplina privatistica - Dir. Comp. e stran.*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXVII, 1991, pp. 1-15; Id., *La nuova responsabilità civile*, Giuffrè, Milano, 2006.

²⁷ Sull'estensione del d. lgs. n. 231 del 2001 agli enti ecclesiastici, cfr. DÉsirÉE FONDAROLI, ANNAMARIA ASTROLOGO, GIUSEPPE SILVESTRI, *Responsabilità "amministrativa" ex d. lgs. n. 231 del 2001 ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 10 dicembre 2012; MARIO FERRANTE, *La responsabilità penale delle persone giuridiche in diritto canonico*, Aracne, Roma, 2013; ANDREA BETTETINI, *Responsabilità personale e responsabilità collettiva nel diritto penale canonico*, in *Diritto e Religioni*, 22, 2016, pp. 342-352; ALESSANDRO PEREGO, *Enti ecclesiastici ed organismi di vigilanza ex art. 6 d.lgs. 231/2001*, in *Diritto e Religioni*, 22, 2016, pp. 224-253.

²⁸ JESÚS MIÑAMBRES, *Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa*, in *Prawo Kanoniczne*, 59, 2016, pp. 96-124.

²⁹ HELMUTH PREE, *La responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*, nel vol. EDUARDO BAURA, JAVIER CANOSA, *La giustizia amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 60-97, precisamente, p. 72; Id., *Responsabilidad de la administración*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (eds.), *Diccionario general de Derecho Canónico*, VI, cit., pp. 983-991; GRACIA REGOJO BACARDÍ, *op. cit.*, p. 121; PRZEMYSŁAW MICHOWICZ, *Concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento canonico*, in *Annales Canonici*, 13, 2017, pp. 139-154.

³⁰ FRANCESCO SALERNO, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (can. 128 c.j.c.). Obbligo della riparazione del danno nel Codex '83*, nel vol. *L'atto giuridico nel diritto canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2002, p. 321 ss.; JAVIER FERRER ORTIZ, *La responsabilidad civil de la diócesis por los actos de sus clérigos*, in *Ius canonicum*, 45, 2005, pp. 557-608; ILARIA ZUANAZZI, *De damnorum reparatione. La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica a riparare i danni*, nel vol. PIER ANTONIO BONNET, CARLO GULLO, *La Lex propria della Segnatura Apostolica*, LEV, Città del Vaticano, 2010, pp. 281-314; ANGELO LICASTRO, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010; Id., *Riappare un "déjà vu" nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del Vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14 gennaio 2013; PIERLUIGI CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, tra diritto canonico e diritti statuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 13 maggio 2013; PAOLO GHERRI,

ma probabilmente intrinsecamente “teleologiche”, tese cioè ad esplicitare in termini giuridici quel principio di “responsabilizzazione” alla “partecipazione comunionale”, quale tratto peculiare e distintivo dell’ordinamento canonico.

Il principio di responsabilità, collegato con l’obbligo di riparazione del danno arrecato, è uno di quei concetti giuridici attraverso i quali le costruzioni di teoria generale del diritto necessariamente si arricchiscono in completezza attraverso il dialogo tra il diritto canonico con le altre culture giuridiche. Ovvero è proprio la conoscenza del diritto canonico che apporta un contributo non di poco momento alle teorie dei concetti giuridici.

Questa è stata la spinta iniziale che mi ha portato ad approfondire le radici storiche, teologiche e filosofiche che hanno contraddistinto lo sviluppo del concetto di responsabilità giuridica il quale in diritto canonico non è esattamente corrispondente con il profilo sanzionatorio che il concetto assume negli ordinamenti laici.

In questi studi la mia analisi si è principalmente incentrata sulla dicotomia tra una nozione di responsabilità che può essere definita “antica” – nel significato di garanzia, impegno, fedeltà alla parola data, quale fondamento dei vincoli giuridici – e la sua accezione “moderna”, strutturata sulla imputazione delle conseguenze negative derivanti dalla violazione di un dovere di comportamento³¹. Un concetto di responsabilità pertanto costruito sui criteri dell’intenzionalità e della colpa del soggetto agente, in base al quale si risponde della colpevolezza del proprio comportamento. Il collegamento tra responsabilità e colpevolezza, che nella concezione moderna ci viene consegnato dalla trasformazione in ambito giuridico di concetti teologici e dall’influenza delle teorie volontaristiche proprie della visione cristiana dell’uomo, comporta l’identificazione del responsabile con il colpevole. Questa appare l’essenza del concetto di responsabilità giuridica connessa con la sanzionabilità del comportamento³². L’analisi delle due codificazioni latine, le elaborazioni dottrinarie e gli

Titoli di responsabilità dei Superiori generali degli IVC in ambito extracanonico, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, 95, 2014, pp. 31-55.

³¹ Cfr. ÉMILE BENVENISTE, *Il vocabolario delle lingue indoeuropee. Potere, diritto, religione*, II, Einaudi, Torino, 2001, pp. 442-443 e 446-447; MICHEL VILLEY, *Esquisse historique sur le mot «responsable»*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 22, 1977, pp. 45-58; PAUL RICOEUR, *Le concept de responsabilité*, in *Esprit*, 11, 1994, pp. 28-48. Sull’evoluzione del concetto, cfr. MARIA ANTONIETTA FODDAI, *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell’agire responsabile*, Giappichelli, Torino, 2005; MARIA D’ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, cit., p. 43 ss. e p. 99 ss.; EAD., *Responsabilidad jurídica (principio de)*, cit., p. 799 ss.

³² MARIA D’ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, cit., p. 100 ss.; EAD., *Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 32, 26 ottobre 2015.

interventi normativi sviluppatasi negli ultimi anni consentono di evidenziare, tuttavia, alcune problematiche riguardanti l'evoluzione, tra tradizione e innovazione, dei profili di responsabilità giuridica in diritto canonico tra cui rivestono particolare interesse la configurabilità di un sistema di responsabilità indiretta o oggettiva e la previsione di fattispecie di responsabilità collettiva.

5. *La responsabilità oggettiva in diritto canonico? Problematiche interpretative*

Un primo problema riguardante la responsabilità giuridica in diritto canonico è l'ipotizzabilità di un sistema di responsabilità oggettiva in diritto canonico, ossia di una responsabilità senza colpa così come elaborato dalla dottrina civilistica.

L'ordinamento canonico non prevede espressamente fattispecie di responsabilità senza colpa. Difatti, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria hanno sempre ribadito la necessità dell'elemento soggettivo della colpevolezza dell'autore per l'imputazione dell'obbligo di riparazione del danno. La responsabilità è, pertanto, sempre soggettiva³³.

Ciò nonostante, l'interazione tra il diritto canonico e le culture giuridiche diverse ha sollecitato lo sviluppo di elaborazioni dottrinarie tese a ricostruire un sistema di responsabilità oggettiva anche in diritto canonico³⁴.

Sebbene non siano espressamente contemplate fattispecie di responsabilità oggettiva, forme di responsabilità indiretta sono state nondimeno desunte dalla normativa canonica³⁵. Uno degli esempi più interessanti riguarda la re-

³³ MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno diritto canonico*, cit., p. 112.

³⁴ Dottrina autorevole sulla base dell'interpretazione dell'interpunzione prima dell'avverbio *immo* presente nel can. 128 c.i.c. del 1983 ha difatti individuato nella illegittimità dell'atto giuridico una causa di risarcibilità del danno distinta da quello cagionato dall'atto posto con dolo o colpa, configurando anche in diritto canonico un sistema di responsabilità oggettiva e di responsabilità per colpa. Cfr., sul punto, FRANCISCO JAVIER URRUTIA, *Les Normes générales: commentaires des canons 1-203*, Tardy, Paris, 1994, p. 210; FRANCESCO SALERNO, *La responsabilità per l'atto giuridico illegittimo (can. 128 c.j.c.). Obbligo della riparazione del danno nel Codex '83*, cit., p. 342; JAN HENDRIKS, *Canone 128: riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del Vescovo diocesano*, in *Ius Ecclesiae*, 15, 2003, pp. 427-457; HELMUTH PREE, *On juridic acts and liability in canon law*, in *The Jurist*, 58, 1998, pp. 495-509, in particolare p. 508; ID., *La responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 72. L'A. osserva: «questa regola dell'imputabilità senza dolo o colpa nel caso della Amministrazione Ecclesiastica è forse la conquista più importante del can. 128». Per una critica a tale impostazione e alla conseguente distinzione tra danno legittimo e danno illegittimo, cfr. MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico*, cit., p. 105 ss.

³⁵ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TESTIBUS, *Nota esplicativa VIII. Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il proprio ministero*, in *Communicationes*, 36, 2004: «L'ordi-

sponsabilità del Vescovo o del Superiore, nel caso di un danno arrecato dalla condotta illecita di un soggetto “vigilato”, poiché gerarchicamente subordinato, nell’esercizio delle sue funzioni ministeriali³⁶. In tal caso è desumibile una responsabilità del superiore per *culpa in vigilando*³⁷ o *in eligendo*³⁸. Il giudice civile ben potrebbe configurare, in altri termini, una responsabilità risarcitoria a carico del Vescovo o del Superiore per il delitto commesso dal chierico o dal religioso in virtù del vincolo di “subordinazione comunionale” che in diritto canonico lega il chierico o religioso all’Autorità Superiore³⁹ e l’omesso

namento canonico non contempla la cosiddetta “responsabilità oggettiva” non potendola ritenere titolo sufficiente per l’imputazione di un delitto, ma prevede il concorso nel delitto che, certamente, non si verifica per il solo fatto che il Vescovo sia il Superiore del delinquente», pp. 37-38. Come è precisato, il vincolo giuridico tra il chierico o religioso e l’Autorità superiore, che in ambito canonico deriva dall’incardiazione e dalla professione religiosa, non è configurabile come un rapporto di “lavoro dipendente” o “una soggezione generalizzata”, ma «è limitato agli ambiti dell’esercizio del ministero e dei doveri generali dello stato clericale», p. 37.

Sulla natura dei vincoli derivanti dall’incardiazione, cfr. i contributi pubblicati in LUIS NAVARRO (a cura di), *L’istituto della incardiazione. Natura e prospettive*, Giuffrè, Milano, 2006. Sulla natura del legame tra un religioso e l’Istituto di vita consacrata, cfr. DOMINGO ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Ediurcla, Roma, 2008.

³⁶ PRZEMYSLAV MICHOWICZ, *Concetto di responsabilità oggettiva nell’ordinamento canonico*, cit., p. 145 ss. L’A. analizza a titolo esemplificativo tre fattispecie di possibile responsabilità *sine culpa*: il procedimento di rimozione dei parroci non consenzienti di cui ai cann. 1740-1747 C.I.C. del 1983, che può essere avviato in caso di effetti negativi, dannosi o insufficienti dell’azione pastorale del presbitero, anche senza sua grave colpa; la responsabilità indiretta dell’Ordinario per i danni causati da un chierico nelle sue funzioni ministeriali, rispetto alla quale occorre valutare «la diretta connessione tra la condotta illecita del soggetto e le sue specifiche funzioni ministeriali», al fine di stabilire una responsabilità indiretta ai sensi del can. 128 o un concorso di responsabilità in base al can. 1329 § 2; la responsabilità dell’Amministrazione ecclesiastica nel caso di danno cagionato da un atto illegittimo, quale ipotesi di responsabilità oggettiva vera e propria, in quanto rileva ai fini dell’imputazione del risarcimento il nesso di causalità tra il danno prodotto e la lesione che lo ha causato, mentre l’intenzione lesiva – dolo o colpa – costituiscono solo eventuali aggravanti della responsabilità. L’A. riprende la tesi sostenuta da HELMUTH PREE, *La responsabilità giuridica dell’amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 72.

³⁷ Il dovere di vigilanza, costitutivo della responsabilità dei Vescovi è stabilito nel *Codex iuris canonici* del 1983 dal can. 384 e dai cann. 305, § 2; 436, § 1 1°; 615; 628, § 2; 1301, § 2.

³⁸ Cfr. PIETRO LO IACONO, *Tutela della dignità del sacerdozio ministeriale e necessità di assicurare ai minori “un ambiente ecclesiale sicuro”*. *La prevenzione dei delicta graviores contra mores*, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, LEV, Città del Vaticano, 2012, pp. 245-256, in particolare p. 253 ss.; MARIASSUNTA COZZOLINO, *Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti dei minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*, in GIUSEPPE DALLA TORRE, PASQUALE LILLO, *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 318-322.

³⁹ La responsabilità per *culpa in vigilando*, così come specifica il PONTIFICIUM CONSILIVM DE LEGUM TESTIBUS, nella *Nota esplicativa VII* del 12 febbraio 2004, cit., è imputabile ai Vescovi a due condizioni: «qualora il Vescovo si sia disinteressato di porre in essere gli aiuti necessari richiesti dalla normativa canonica (cfr. can. 384); qualora il Vescovo, a conoscenza di atti contrari o addirittura delittuosi commessi dal presbitero non avesse adottato i rimedi pastorali adeguati (cfr. can. 1341)», pp. 36-37. Sulla responsabilità civile dell’Autorità canonica superiore, delle persone giuridiche canoniche e loro amministratori cfr. JAVIER FERRER ORTIZ, *La responsabilidad civil de la diócesis por los actos de sus clérigos*, cit., pp. 570-571; PAOLO GHERRI, *Titoli di responsabilità dei Superiori generali degli IVC in*

controllo disciplinare. Ciò comporta, nell'ordinamento canonico, la responsabilità indiretta della Gerarchia di riparare i danni commessi dal chierico ai sensi del can. 128 e *pro quota*, a titolo di corresponsabilità, ai sensi del can. 1389 § 2 nel caso di negligenza colpevole nell'impedire o far cessare condotte illecite e dannose del chierico o del religioso nell'esercizio delle sue funzioni ministeriali⁴⁰.

Può tuttavia in tale fattispecie configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ovvero senza colpa? In realtà anche in questo caso ci troveremmo di fronte al principio della personalità della responsabilità, poiché la persona che è chiamata a rispondere del danno è considerata «nell'unità con il soggetto agente per il vincolo di vigilanza, di custodia o di utilizzazione che a questo l'unisce»⁴¹.

6. *La parabola della responsabilità collettiva in diritto canonico tra le due codificazioni latine*

Ai fini della disamina del principio di responsabilità in diritto canonico tra tradizione e innovazione, appare interessante osservare l'altro profilo cui si è accennato precedentemente, relativo alla parabola della responsabilità collettiva o delle persone giuridiche in campo penale.

Nel *Codex iuris canonici* del 1983 non si rinvencono canoni che prevedono tra i soggetti passivi delle sanzioni penali le persone giuridiche, o comunque gli enti collettivi in generale, siano essi personificati e non personificati. Eppure il *Codex* del 1917 prevedeva l'imputabilità penale delle persone giuri-

ambito extracanonico, cit., p. 51; JESÚS MIÑAMBRES, *La responsabilità canonica degli amministratori dei beni della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 27, 2015, pp. 577-594; ID., *Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa*, cit., p. 110 ss., il quale distingue tra responsabilità per atti di amministrazione e *culpa in vigilando* del Superiore in ragione del suo ufficio.

⁴⁰ In merito alla responsabilità risarcitoria della gerarchia ecclesiastica per il danno causato alle vittime di abusi sessuali dai singoli chierici, cfr. PIERLUIGI CONSORTI, *op. cit.*, p. 16 ss. e 25 ss., il quale ritiene che i giudici civili «potrebbero legittimamente riconoscere la sussistenza nell'ordinamento statale della stessa responsabilità risarcitoria prevista nell'ordinamento canonico, senza necessità di piegare artificiosamente le qualificazioni canonistiche dentro le più strette forme delle fattispecie *ad hoc* civilisticamente disegnate». L'A., inoltre, riprende la tesi di JOHN J. COUGHLIN, *The Clergy Sexual Abuse Crisis and the Spirit of Canon Law*, in *The Boston College Law Review*, 2002-2003, pp. 977-997, e sostiene che, in virtù del can. 1389, § 2 e del can. 1399, l'omesso dovere di vigilanza costituisce titolo di responsabilità penale diretta a carico della gerarchia per i delitti commessi dai chierici e religiosi a danno dei minori.

⁴¹ FIORENZO ROMITA, *La responsabilità dell'amministrazione pubblica ecclesiastica*, in *Monitor ecclesiasticus*, 98, 1973, p. 396.

diche ai cann. 2274⁴² e 2285⁴³ che sanzionavano con l'interdetto o la sospensione la responsabilità penale concorrente delle persone fisiche e morali nel medesimo reato⁴⁴. L'imputabilità penale della persona giuridica era esplicitamente confermata anche dal can. 2255, § 2⁴⁵ che escludeva l'applicabilità della sanzione della scomunica per le persone giuridiche, mentre prevedeva l'applicabilità dell'interdizione e della sospensione alle comunità, fossero dotate o meno di personalità giuridica canonica, come nel caso dell'interdetto generale che poteva colpire anche determinate collettività, come ad esempio il *populus paroeciae* o il *clerus*⁴⁶.

Il principio della responsabilità delle *communitates* o dei *domini locorum* era già previsto, del resto, in un decreto del 1235 di Gregorio IX⁴⁷ e richiamato nelle *Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae* emanate dal Cardinale Egidio di Albornoz nel 1537 e in vigore fino al 1816⁴⁸ nello Stato Pontificio, in caso di depredazioni, incendi e altri delitti simili sebbene in via sussidiaria rispetto all'individuazione dell'autore del danno⁴⁹. Così come era prevista la punibilità di collettività e singole persone per eventi indipendenti dalla volontà dolosa o colposa del soggetto, come ad esempio per le sanzioni inflitte per il reato di

⁴² Can. 2274: «§ 1. Si communitas seu collegium delictum perpetraverit, interdictum ferri potest vel in singulas personas delinquentes, vel in communitatem, uti talem, vel in personas delinquentes et in communitatem. § 2. Si primum, servetur praescriptum can. 2275. § 3. Si alterum, communitas seu collegium nequit ius ullum spirituale exercere quod ei cometat. § 4. Si tertium, effectus cumulantur».

⁴³ Can. 2285: «§ 1. Si communitas seu collegium clericorum delictum commiserit, suspensio ferri potest vel in singulas personas delinquentes vel in communitatem, uti talem, vel in personas delinquentes et communitatem. § 2. Si primum, serventur huius articuli canones. § 3. Si alterum, communitas prohibetur exercitio iurium spiritualium quae ipsi, uti communitati, competunt. § 4. Si tertium, effectus cumulantur».

⁴⁴ ANDREA BETTETINI, *Responsabilità personale e responsabilità collettiva nel diritto penale canonico*, cit., p. 344 ss.

⁴⁵ Can. 2255, § 2: «Excommunicatio afficere potest tantum personas physicas, et ideo, si quando feratur in corpus morale, intelligitur singulos afficere qui in delictum concurrerint; interdictum et suspensio, etiam communitatem, ut personam morale».

⁴⁶ ANDREA BETTETINI, *op. cit.*, p. 346.

⁴⁷ ANTONIO PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, vol. V, Utet, Torino, 1900, p. 385.

⁴⁸ PAOLO COLLIVA, *Il Cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le «Constitutiones egidianae» (1353-1357)*, con in Appendice il testo volgare delle Costituzioni di Fano dal ms. Vat. Lat. 3939, Publicaciones del Real Collegio de España en Bolonia, Bologna, 1977, p. 225 ss.; GIUSEPPE ERMINI, *Validità della legislazione albornoziana nelle terre della Chiesa dal Trecento alla codificazione del XIX secolo*, nel vol. EVELIO VERDERA Y TUELLES (edición y prologo), *El Cardinal Albornoz y el Collegio de España*, Real Collegio de España en Bolonia, Bologna, 1979, pp. 81-102.

⁴⁹ Sugli statuti delle diverse comunità locali nelle terre soggette al dominio temporale della Chiesa e la relativa normativa e giurisdizione sui *damna illata*, cfr. ALESSANDRO DANI, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*. Prefazione di PIETRO SIRENA, Monduzzi, Bologna, 2006.

eresia che colpivano anche i figli del reo⁵⁰.

L'imputazione dell'obbligo di riparazione per i danni ingiustamente arrecati a carico delle collettività, che pertanto appare prescindere dalla valutazione del nesso di causalità tra la volontarietà della condotta lesiva e il danno verificatosi⁵¹, rappresenta l'antecedente normativo della responsabilità indiretta o oggettiva in diritto canonico, sebbene la dottrina canonistica ne abbia giustificato il fondamento nell'omissione di diligenza nella custodia e tutela del territorio, e dunque all'interno della disciplina della riparazione del danno incentrato sull'elemento soggettivo della colpa⁵².

La responsabilità collettiva per i danni clandestinamente arrecati si sviluppa non soltanto in conseguenza del processo di differenziazione tra la natura afflittiva della pena e quella satisfattiva del risarcimento, elaborato dai giuristi di diritto comune⁵³, ma soprattutto in virtù del pluralismo normativo che caratterizzava l'amministrazione ecclesiastica del territorio pontificio nel quale la vigenza diretta del diritto canonico non precludeva i diritti particolari dei territori soggetti al dominio temporale della Chiesa⁵⁴.

Non appare privo di interesse notare che anche rispetto alla configurazione della responsabilità penale delle persone giuridiche canoniche acquista una precisa rilevanza la normativa dello Stato Città del Vaticano approvata l'11 luglio 2013 con la legge n. VIII⁵⁵ – che agli artt. 46-51 disciplina la *responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato* – e con la Legge n. IX recante *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, con la quale vengono introdotte sanzioni a carico di persone giuridiche nelle ipotesi in cui si dimostri che sia stato commesso un reato nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica stessa⁵⁶.

⁵⁰ VITO PIERGIOVANNI, *La punibilità degli innocenti nel diritto canonico dell'età classica*, I-II, Giuffrè, Milano, 1971-1974.

⁵¹ Sulla importanza della responsabilità collettiva per i danni clandestinamente arrecati ai fini dello sviluppo dell'organizzazione amministrativa dello Stato pontificio e del processo di affermazione della funzione amministrativa nella Chiesa, cfr. MARIA D'ARIENZO, *L'obbligo di riparazione del danno in diritto canonico. Percorsi di ricerca*, cit., p. 81 ss.

⁵² «Il fondamento era infatti individuato, anche dai giuristi di diritto comune, nella omissione di diligenza nella custodia e tutela del territorio, posta a carico di chi era preposto alla *iurisdictio in loco*», MARIA D'ARIENZO, *op. ult. cit.*, p. 82.

⁵³ GIAN PAOLO MASSETTO, *Responsabilità extracontrattuale: a) Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIX, 1988, p. 1099 ss.

⁵⁴ MARIA D'ARIENZO, *op. ult. cit.*, p. 79 ss.; ALESSANDRO DANI, *op. cit.*, p. 45 ss.

⁵⁵ Legge n. VIII, 11 luglio 2013 della PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO CITTÀ DEL VATICANO recante *Norme complementari in materia penale*, in A.A.S., *Suppl.* 84, 2013, pp. 77-108.

⁵⁶ Legge n. IX, 11 luglio 2013 della PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO CITTÀ DEL VATICANO, *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, in A.A.S., *Suppl.* 84, 2013, pp. 109-131.

In pari data, Papa Francesco ha esteso con il *Motu proprio* “*La promozione*”⁵⁷, l’applicazione delle leggi penali vaticane anche agli organismi della Curia romana, ai legati pontifici, al personale diplomatico della Santa Sede nonché – e ciò appare rilevante ai fini della nostra disamina – agli enti dipendenti dalla Santa Sede e alle persone giuridiche canoniche.

Indirettamente, pertanto, si reintroduce il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche che invece, in discontinuità con la tradizione giuridica precedente, non era stata più contemplata nel *Codex iuris canonici* del 1983⁵⁸.

7. I paradossi interpretativi in diritto canonico tra tradizione e innovazione

Si rileva, pertanto, in tema di responsabilità giuridica canonica una forma di paradosso, in termini di dialettica tra tradizione e innovazione.

Il can. 128 viene ad essere considerato dalla dottrina come una “novità” rispetto al Codice del 1917, sebbene non sia una “innovazione” se considerato in rapporto alla tradizione canonica, se è vero che può considerarsi quasi una traduzione letterale della Decretale *Si culpa tua* di Gregorio IX. Al contrario, in rapporto alla tradizione è proprio la mancata previsione di una responsabilità penale per le entità collettive o persone giuridiche a costituire una novità.

Il principio canonistico dell’imputabilità penale degli enti, personificati e non personificati, è recuperato attraverso l’estensione della normativa vaticana, la cui approvazione è stata influenzata dalla legislazione civile in materia di repressione dei reati di natura economica e finanziaria.

La reintroduzione del principio della responsabilità penale degli enti, in altri termini, consente il raggiungimento, come affermato da autorevole dottrina⁵⁹, di una maggiore coerenza del sistema di responsabilità dei soggetti

⁵⁷ Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio* di Papa FRANCESCO, *Per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa*, 8 agosto 2013, pubblicato su *L’Osservatore Romano*, n. 182 del 9 agosto 2013, p. 1 e poi in *A.A.S.*, n. 105, 2013, pp. 811-813.

⁵⁸ Il *Codex iuris canonici* del 1983 non prevede a carico delle persone giuridiche e delle associazioni private di fedeli sanzioni penali, ma solo sanzioni amministrative, come la soppressione, ai sensi del can. 120, § 1 e del can. 326, § 1.

⁵⁹ Sull’evoluzione normativa e le peculiarità dell’ordinamento giudiziario vaticano, cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Aspetti della giustizia vaticana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 18 /2013, p. 19; GERALDINA BONI, *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, in GIUSEPPE DALLA TORRE, GERALDINA BONI (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 2014, p.

Maria d'Arienzo

nell'ordinamento canonico.

In conclusione, per tornare alla frase di Italo Svevo posta in epigrafe al Convegno e alla contrapposizione proposta tra un diritto canonico astratto, ossia “lontano dalla vita” e la concretezza delle scienze chimiche, appare possibile sostenere che anche questa stessa affermazione può essere letta in chiave di tradizione e innovazione.

E aggiungerei, oltretutto, che forse proprio la “innovazione *nella* tradizione”, e la non riduzione del diritto a norma positiva – che sono le lezioni che ci derivano dal diritto canonico nell'interpretazione del dato giuridico – costituiscono gli “elementi chimici” per trasformare un “tecnico del diritto” – o meglio, un “ingegnere legale” – in un *giurista*, ossia in un interprete di un vero umanesimo che si attua attraverso l'esperienza giuridica nella storia presente.

136 ss.; PIER ANTONIO BONNET, *Lo spirito del diritto penale vaticano*, in GIUSEPPE DALLA TORRE, PIER ANTONIO BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2016*, LEV, Città del Vaticano, 2016, pp. 29-55; GIUSEPPE RIVETTI, *Stato Città del Vaticano. Normativa antiriciclaggio. Armonizzazione del diritto vaticano alle direttive UE in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*, Giuffrè, Milano, p. 141 ss.; ANDREA BETTINI, *Responsabilità personale e responsabilità collettiva nel diritto penale canonico*, cit., p. 352.